



Assicurazione delle merci trasportate

Il presente FASCICOLO INFORMATIVO contenente:

- Nota Informativa, comprensiva del glossario;
- Condizioni di assicurazione;

deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE
ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.

REALE GROUP

 **ITALIANA
ASSICURAZIONI**

TOGETHER MORE

TRASPORTI
ASSICURAZIONE DELLE MERCI
TRASPORTATE

CONDIZIONI CONTRATTUALI
Modello TRA56021 – Ed. 09/2014



1. DEFINIZIONI	Pag.	4
2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	Pag.	6
3. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLE MERCI TRASPORTATE	Pag.	8
4. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLE MERCI DURANTE I TRASPORTI MARITTIMI, AEREI O PER ACQUE INTERNE	Pag.	12
5. SEZIONE RELATIVA ALLA FORMA DI ASSICURAZIONE		
A) Polizze per trasporti a mezzo veicoli con targhe identificate	Pag.	14
B) Polizze sul fatturato noli	Pag.	14
C) Clausola relativa a polizze in abbonamento	Pag.	16
6. CLAUSOLE DI DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA		
▪ CLAUSOLA N. 01 - Assicurazione merci I (Pieno Rischio)	Pag.	18
▪ CLAUSOLA N. 02 - Assicurazione merci II (Rischi Base)	Pag.	20
▪ CLAUSOLA N. 03 - Assicurazione merci trasportate a mezzo autocarro o ferrovia	Pag.	23
▪ CLAUSOLE ESTENSIVE		
a) Clausola bagnamento	Pag.	25
b) Clausola rottura	Pag.	25
c) Clausola carico e scarico	Pag.	25
▪ CLAUSOLA N. 04 - Assicurazione rischi scioperi sopra merci	Pag.	26
▪ CLAUSOLA N. 05 - Assicurazione rischi guerra e mine sopra merci	Pag.	29
▪ CLAUSOLA DI CLASSIFICAZIONE	Pag.	32
7. CONDIZIONI ADDIZIONALI		
▪ CONDIZIONE N. 01 - Rapina	Pag.	33
▪ CONDIZIONE N. 02 - Furto totale, con sottrazione del veicolo	Pag.	34
▪ CONDIZIONE N. 03 - Furto parziale senza sottrazione del veicolo	Pag.	36
▪ CONDIZIONE N. 04 - Assicurazione delle merci in regime di temperatura controllata	Pag.	37
▪ CONDIZIONE N. 05 - Assicurazione delle merci trasportate con cisterne o autocisterne	Pag.	39

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

1. DEFINIZIONI

Ai sottoelencati termini le Parti attribuiscono il seguente significato:

APPARECCHIO ANTIFURTO

Il meccanismo idoneo ad impedire la messa in marcia del veicolo, conforme alla Direttiva 95/56 CE e/o al 1° o 2° o 3° livello della Norma CEI 79/17.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

AUTOCARRO

Il veicolo destinato al trasporto di cose su strada; sono compresi in questo termine anche gli autotreni e gli autoarticolati.

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

Il documento che attesta l'esistenza dell'assicurazione.

CHIAVI DELL'ANTIFURTO

Tutti i dispositivi di attivazione e disattivazione dell'apparecchio antifurto.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

DANNO

La perdita o avaria derivante dal sinistro per il quale è prestata l'assicurazione.

DELEGATARIA

L'impresa che, per delega delle altre coassicuratrici, provvede all'emissione e alla gestione del contratto.

FRANCHIGIA

L'importo – che resta a carico dell'Assicurato - da dedurre dall'ammontare del danno risarcibile, una volta detratto l'eventuale scoperto.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società in caso di danno risarcibile ai sensi della presente polizza.

LUOGO DI DESTINAZIONE

La località di completamento del viaggio indicata nella polizza o nel certificato di assicurazione; se tale località non è espressamente menzionata, per luogo di destinazione si intende quello risultante dal documento di trasporto relativo al viaggio assicurato.

MOTRICE

La motrice dell'autotreno o il trattore stradale.

POLIZZA

Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Società.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

RIMORCHIO

Il veicolo, per il trasporto di cose, destinato ad essere trainato da altro veicolo.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro.

SEMIRIMORCHIO

Il veicolo, per il trasporto di cose, destinato ad essere trainato da una motrice, sovrapponendosi parzialmente alla stessa.

SCOPERTO

La percentuale di danno risarcibile a carico dell'Assicurato.

SINISTRO

Il verificarsi di un evento potenzialmente dannoso.

SOCIETÀ

Italiana Assicurazioni e le eventuali coassicuratrici.

VEICOLO

Il mezzo terrestre utilizzato per il trasporto di cose; sono compresi in tale termine l'autocarro o la motrice o il rimorchio o il semirimorchio, l'autovettura adibita al trasporto di cose e il carro ferroviario.

VETTORE

Il soggetto che si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire cose da un luogo ad un altro.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

ART. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

ART. 3 COMUNICAZIONI FRA LE PARTI

Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte per iscritto.

Le comunicazioni dell'Assicurato e/o del Contraente devono essere fatte alla Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Salvo patto contrario, le comunicazioni della Società verranno fatte all'indirizzo indicato in polizza dal Contraente.

ART. 4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 5 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Qualora per il medesimo rischio siano state contratte separatamente - anche da diversi Contraenti - più assicurazioni presso diversi Assicuratori, si applica l'art. 1910 del Codice Civile.

ART. 6 COASSICURAZIONE

Qualora risulti dalla polizza che l'assicurazione è prestata da più Società in coassicurazione, ciascuna è tenuta al pagamento dell'indennizzo soltanto in proporzione della rispettiva quota, senza vincolo solidale, anche se il contratto sottoscritto è unico ed anche se la polizza è firmata dalla sola Delegataria anche per conto delle coassicuratrici.

ART. 7 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

ART. 8 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 9 RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno da quello del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dal contratto dandone avviso all'altra Parte mediante lettera raccomandata.

Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata. Il recesso esercitato dalla Società, invece, ha efficacia dopo 30 giorni dal ricevimento della raccomandata. Entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, esclusi gli accessori e le imposte.

ART. 10 TACITA PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita, da una delle Parti, almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così di seguito.

ART. 11 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 12 LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Qualora la garanzia venga prestata in base a formulari stranieri, la legge applicabile a questi ultimi sarà quella in vigore nel paese straniero al quale detti formulari si riferiscono, al tempo di stipulazione del contratto, fatte salve le norme imperative di diritto italiano.

Tutte le controversie relative al presente contratto sono soggette alla giurisdizione italiana.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

3. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLE MERCI TRASPORTATE

ART. 13 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

L'assicurazione è prestata in base alle presenti Condizioni Generali integrate dalle:

- Clausole di delimitazione della garanzia, espressamente richiamate nella scheda di polizza mod. TRA56020 e di seguito allegate. Dette clausole prevalgono, in caso di discordanza, sulle Condizioni Generali.
Qualora la garanzia sia prestata in base a formulari stranieri, resta fermo il disposto dell'art. 12.
- Condizioni Addizionali, pure richiamate nella scheda di polizza mod. TRA56020 ed allegate, che prevalgono, in caso di discordanza, sulle Condizioni Generali e sulle Clausole di delimitazione della garanzia.
- Patti Speciali che, qualora presenti, prevalgono, in caso di discordanza, sulle Condizioni Generali, sulle Clausole di delimitazione della garanzia e sulle Condizioni Addizionali.

ART. 14 INTERESSE ASSICURATO – CONTO PROPRIO O PER CONTO TERZI

L'assicurazione può essere prestata, in conformità a quanto indicato nella scheda di polizza mod. TRA56020, in una delle seguenti forme:

a) per conto proprio, nel caso di trasporto di merci proprie;

ovvero

b) per conto dei proprietari delle merci trasportate o più genericamente "per conto di chi spetta", purché il Contraente abbia ricevuto espresso mandato a provvedere all'assicurazione della merce da parte dell'avente diritto.

ART. 15 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1, il Contraente deve dichiarare:

- a) se il viaggio assicurato costituisce la prosecuzione di un viaggio precedente o una rispedizione;**
- b) se sono previste clausole che comportano esonero o limitazione di responsabilità del vettore, oltre quanto disposto dalla legge o dalle Convenzioni internazionali.**

Per ulteriori dichiarazioni relative a spedizioni marittime si applica l'art. 27.

ART. 16 TRASPORTI AFFIDATI A VETTORI

Qualora il trasporto sia affidato dal Contraente ad un vettore terzo, questi deve essere autorizzato al trasporto per conto terzi ai sensi della vigente legislazione.

ART. 17 MERCI ESCLUSE

Sono escluse dall'assicurazione, salvo patto contrario, le seguenti merci:

- a) merci da trasportarsi in regime di temperatura controllata;**
- b) carte valori, documenti, monete, francobolli, oggetti e materiali preziosi;**
- c) autoveicoli, oggetti d'arte, animali vivi, masserizie, merci usate o già danneggiate, tabacchi, pellicce, prodotti farmaceutici;**
- d) merci da trasportarsi con cisterne o autocisterne;**
- e) merci infiammabili, esplosivi o pericolose.**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 18 VALORE ASSICURABILE

Il valore assicurabile è quello delle merci in stato sano al tempo e nel luogo di destinazione.

Se tale valore non può essere accertato, ne terrà le veci:

- a) il prezzo delle merci al tempo e nel luogo della caricazione, aumentato del 10% a titolo di utile sperabile e degli altri costi inerenti e documentabili, quali spese di trasporto e di assicurazione, oneri fiscali e doganali;
- b) i costi di produzione e di trasporto, le spese e gli oneri accessori per merci semilavorate o non direttamente destinate alla vendita.

Nel caso in cui all'atto della stipula del contratto la somma assicurata sia stata dichiarata in via provvisoria, essa non potrà essere modificata qualora, prima della dichiarazione definitiva, si sia verificato un sinistro.

ART. 19 LIMITI TERRITORIALI

La presente assicurazione è valida per i trasporti effettuati nell'ambito della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

È data facoltà di estendere tali limiti con esplicita indicazione nella scheda di polizza mod. TRA56020.

L'assicurazione non è comunque valida per i trasporti effettuati nei Paesi in situazione di guerra o di belligeranza.

ART. 20 TRASFERIMENTO DEL CONTRATTO

L'assicurazione può essere trasferita mediante girata apposta sulla polizza o sul certificato di assicurazione. La Società può opporre al giratario tutte le eccezioni opponibili ai giranti.

ART. 21 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente e/o l'Assicurato devono:

- a) **darne immediato avviso alla Società, prendere i provvedimenti necessari per evitare o diminuire il danno e provvedere al recupero e alla conservazione delle merci trasportate; la Società ha facoltà di assumere qualsiasi iniziativa diretta a tale scopo, senza pregiudizio dei rispettivi diritti e senza che il suo intervento possa influire sulla situazione giuridica dei beni;**
- b) **apporre le debite riserve sui documenti di consegna della merce e presentare, entro i termini e nelle forme prescritte dalla normativa applicabile, reclamo scritto al vettore e a chiunque altro abbia la detenzione della merce fino all'atto della riconsegna;**
- c) **chiedere senza indugio, eventualmente anche in transito e comunque al più tardi all'atto della riconsegna della merce a destino, l'immediato intervento del Commissario di Avaria o Perito designato dalla Società per far constatare la natura, la causa e l'entità del danno. La constatazione del danno deve, ove possibile, svolgersi in contraddittorio con ogni soggetto eventualmente responsabile.**
Qualora la constatazione del danno debba effettuarsi in un luogo in cui la Società non ha un proprio Commissario di Avaria o Perito designato, il Contraente o l'Assicurato deve richiedere l'intervento di altro Commissario di Avaria o Perito qualificato o dell'Autorità consolare italiana oppure, in loro assenza, delle competenti autorità locali;
- d) **non apportare, se non per il salvataggio della merce o per giustificati motivi, alcuna modifica allo stato del veicolo e del carico nonché alle tracce del sinistro prima dell'intervento del Commissario d'Avaria o Perito designato dalla Società;**
- e) **compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, tutti gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile;**
- f) **compiere, a richiesta della Società che se ne assume ogni onere e responsabilità, tutti gli atti che, ai fini del presente articolo, fossero ritenuti necessari od opportuni;**
- g) **astenersi dal transigere e/o riscuotere indennizzo alcuno da terzi responsabili, senza preventivo consenso scritto della Società;**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

h) fornire alla Società ogni documento utile e ottemperare ad ogni altra richiesta da questa rivolta loro ai fini del presente articolo.

In caso di danni non riconoscibili all'atto della riconsegna, gli adempimenti di cui al presente articolo devono essere effettuati non appena scoperto il danno e, comunque, entro i termini di reclamo previsti dal contratto di trasporto.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra si applicano gli artt. 1915 e 1916 del Codice Civile.

ART. 22 OBBLIGHI SPECIFICI IN CASO DI FURTO O RAPINA NELLE TRATTE TERRESTRI

In caso di furto o rapina, qualora assicurati con la presente polizza, il Contraente o chi per esso deve procedere alla denuncia all'Autorità competente più vicina al luogo del sinistro indicando:

a) la descrizione dei fatti;

b) i dati di identificazione del veicolo;

c) gli elementi idonei ad identificare e a quantificare la merce trasportata;

d) le generalità complete dell'autista o degli autisti del veicolo utilizzato per il trasporto nonché di eventuali testimoni in grado di riferire sulle circostanze del caso;

e) l'esistenza e l'eventuale attivazione di apparecchi antifurto e di altri sistemi di protezione e sicurezza.

Copia della denuncia suddetta deve essere inviata, quanto prima possibile, alla Società.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra si applicano gli artt. 1915 e 1916 del Codice Civile.

ART. 23 DETERMINAZIONE DEL DANNO

Il danno è costituito dalla differenza fra il valore della merce in stato sano al tempo e nel luogo di destinazione, come definito all'art. 18, e quello della merce nella condizione in cui trovasi a seguito del sinistro.

Quest'ultimo valore, qualora si proceda alla vendita delle merci con il consenso della Società, è costituito dalla somma netta realizzata con la vendita.

Tuttavia, in caso di danno o di perdita di una parte qualunque di merci riparabili, la Società risponde solo del valore della parte danneggiata o perduta anche se questa non sia stata valutata separatamente e indennizza soltanto le spese di riparazione o di rimpiazzo della parte medesima, escluso ogni deprezzamento dell'oggetto cui apparteneva.

ART. 24 SOMME ASSICURATE – LIMITE DELL'INDENNIZZO

La somma assicurata per ogni mezzo di trasporto e/o per località di giacenza è quella indicata nella scheda di polizza mod. TRA56020 e costituisce il limite dell'indennizzo dovuto dalla Società, fermo il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile, nei casi in cui la somma assicurata risulti inferiore al valore reale della merce.

A tale somma sono da aggiungere i compensi dei periti o commissari d'avaria incaricati in conformità all'art. 21 lettera c).

Le spese non inconsideratamente fatte per evitare o diminuire un danno a carico della Società sono da questa rimborsate nella proporzione in cui la somma assicurata sta al valore assicurabile anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 25 RICHIESTA DELL'INDENNIZZO

L'Assicurato deve provare l'entità del danno e che questo rientri nella copertura assicurativa, dimostrare la sua legittimazione ad ottenere il pagamento dell'indennizzo e consegnare i documenti che consentano alla Società di rivalersi verso i terzi responsabili.

A tal fine il Contraente e/o l'Assicurato devono:

- a) consegnare i documenti di trasporto, il certificato di avaria e/o perizia relativi alla constatazione del danno previsti dalla lettera c) dell'art. 21, le copie di eventuali denunce del sinistro alle Autorità ed ogni altro documento necessario per accertare le circostanze del sinistro;
- b) consegnare gli eventuali verbali redatti in contraddittorio con ogni soggetto eventualmente responsabile del danno e la restante documentazione necessaria ad esercitare l'azione di rivalsa;
- c) esibire la fattura e gli altri documenti in originale necessari per l'accertamento della natura, qualità, quantità e valore delle merci e comprovanti la legittimazione all'indennizzo;
- d) consegnare, in relazione al tipo di forma assicurativa prestata, copia dei documenti di identificazione del veicolo oggetto del sinistro ovvero copia dei documenti relativi alla fatturazione del nolo;
- e) consegnare l'originale del certificato di assicurazione, qualora emesso;
- f) dichiarare se e quali altre assicurazioni sono state stipulate sulla stessa merce, come previsto dall'art. 5.

ART. 26 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

L'ammontare del danno indennizzabile è calcolato in base agli artt. 18 e 23 ed entro i limiti dell'art. 24.

Da tale importo sono dedotti, nell'ordine, gli scoperti e le franchigie previsti in polizza.

L'indennizzo così risultante è pagato, contro rilascio di quietanza, entro 30 giorni da quello in cui il Contraente e/o l'Assicurato hanno ottemperato a tutto quanto previsto dal precedente art. 25 e dalle eventuali Condizioni Addizionali di polizza.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

4. NORME CHE REGOLANO, AD INTEGRAZIONE DEGLI ARTICOLI CHE PRECEDONO, L'ASSICURAZIONE DELLE MERCI DURANTE I TRASPORTI MARITTIMI, AEREI O PER ACQUE INTERNE

ART. 27 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE RELATIVE ALLE SPEDIZIONI MARITTIME

Oltre quanto previsto dall'art. 15, il Contraente deve dichiarare:

- a) il nome della nave per gli effetti di cui all'art. 523 del Codice della Navigazione;
- b) se sia stato prestato consenso alla caricazione sopra coperta ovvero, se sia previsto che il viaggio debba effettuarsi con trasbordo, salvo il caso di merci dichiarate per trasporti su navi traghetto e/o RO/RO ovvero in containers su navi appositamente attrezzate.

ART. 28 CONDIZIONI DI ASSICURABILITÀ RELATIVE ALL'ESECUZIONE DEL TRASPORTO MARITTIMO

L'assicurazione è prestata alla condizione che il trasporto, relativamente al viaggio marittimo, sia effettuato su navi conformi alla "Clausola di Classificazione" di seguito riportata nel presente contratto.

Qualora il trasporto sia effettuato su navi non conformi alla suddetta clausola, le merci potranno essere assicurate a condizioni e tassi da concordarsi.

ART. 29 TRASPORTO SOPRA COPERTA

Per merci trasportate sopra coperta all'insaputa del Contraente, Assicurato o loro ausiliari, l'assicurazione è prestata limitatamente ai casi di:

- a) incendio, azione del fulmine, esplosione, scoppio;
- b) incaglio, strisciamento sul fondo, arenamento, collisione, urto contro oggetti fissi e/o mobili, affondamento, capovolgimento, sommersione occorsi alla nave;
- c) caduta di aeromobile;
- d) getto od asporto del mare;
- e) caduta di colli in mare all'imbarco, sbarco nonché durante il trasbordo purché tali operazioni siano garantite dalla polizza;
- f) operazioni di trasbordo o di sbarco e reimbarco nel caso in cui, dichiarata in un porto di rilascio la innavigabilità della nave, le merci siano state inoltrate a destinazione con altra nave o con la stessa nave riparata.

Restano ferme, ove più limitate, le condizioni di copertura originariamente pattuite nonché le Esclusioni delle Clausole di delimitazione della garanzia richiamate in frontespizio.

Il presente articolo non si applica al caso di merci trasportate su navi traghetto e/o RO/RO ovvero in containers su navi appositamente attrezzate.

ART. 30 AVARIA COMUNE E SPESE DI SALVATAGGIO

I danni e le spese prodotti da un atto di avaria comune sono indennizzati come se costituiscono una avaria particolare, ma la Società si surroga all'Assicurato nei diritti a quest'ultimo spettanti verso gli altri partecipanti alla spedizione.

La Società si obbliga altresì a tenere indenne l'Assicurato dal contributo di avaria comune (per la parte non indennizzata in base al paragrafo che precede) e da quanto dovuto al soccorritore quando tali impegni non derivino da atti compiuti per evitare o diminuire un danno dipendente da rischi esclusi dalla presente assicurazione.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

La Società riconosce i regolamenti di avaria comune e le ripartizioni delle spese di salvataggio fatti in conformità alla legge, al contratto di trasporto o agli usi del porto di destino.

Qualora venga richiesta una garanzia per il pagamento del contributo di avaria comune e/o del compenso di salvataggio, l'impegno della Società è limitato al rilascio di una propria lettera di garanzia ovvero al rimborso del deposito provvisorio o delle spese per la garanzia bancaria pagati dall'Assicurato.

L'Assicurato, per ottenere il rimborso del deposito provvisorio, deve consegnare alla Società l'originale della relativa ricevuta, regolarmente girata.

Se il contributo di avaria comune e il compenso di salvataggio sono fissati in valuta diversa da quella della polizza, il rimborso è effettuato, a scelta della Società, o nella stessa valuta o nella valuta di polizza al cambio della data di chiusura del regolamento o di definitiva fissazione del contributo.

Qualora la somma assicurata, ridotta dell'ammontare dell'avaria particolare a carico della Società, risulti inferiore al valore contributivo in avaria comune o al valore preso a base per la determinazione del compenso dovuto al soccorritore, l'indennizzo viene ridotto in proporzione.

Il contributo di avaria comune ed il compenso di salvataggio sono a carico della Società solo per quella parte che, unita all'ammontare del danno da indennizzare, non supera la somma assicurata.

ART. 31 SPESE DI INOLTRO A DESTINO

La Società rimborsa le spese supplementari ragionevolmente sostenute per lo scarico, il deposito e l'inoltro a destino delle merci assicurate nel caso in cui, a seguito di un sinistro rientrante nella presente assicurazione, il viaggio abbia termine in un luogo diverso da quello di destinazione.

Tali spese sono a carico della Società solo per quella parte che - unita all'ammontare del danno da indennizzare, al contributo di avaria comune ed alle spese di salvataggio - non supera la somma assicurata.

La disposizione di cui al precedente paragrafo non si applica:

- a) qualora le spese siano dovute a colpa, insolvenza, morosità o mancato adempimento delle obbligazioni pecuniarie del Contraente o dell'Assicurato o dei loro ausiliari;
- b) in caso di rischi rientranti nelle clausole "Rischi guerra" o "Rischi scioperi" o eventuali analoghe clausole straniere contenute in polizza.

ART. 32 ABBANDONO

L'Assicurato - limitatamente ai sinistri risarcibili ai termini di polizza - può abbandonare alla Società le merci ed esigere l'indennità per perdita totale nei casi rispettivamente previsti dall'art. 541 e dall'art. 1007 del Codice della Navigazione.

L'abbandono delle merci deve essere effettuato nella forma prevista dalla legge italiana.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

5. SEZIONE RELATIVA ALLA FORMA DI ASSICURAZIONE

La presente polizza è operante in base ad una delle seguenti forme esplicitamente richiamate nella scheda di polizza mod. TRA56020.

A) CLAUSOLA RELATIVA A POLIZZE PER TRASPORTI A MEZZO VEICOLI CON TARGHE IDENTIFICATE

ART. 1 DURATA DEL CONTRATTO

La garanzia è operante per tutti i trasporti che hanno inizio durante il periodo di assicurazione indicato nella scheda di polizza mod. TRA56020. La garanzia per ogni trasporto cessa al completamento dello stesso in conformità a quanto previsto dalle Clausole di delimitazione della garanzia richiamate nella scheda di polizza, anche se nel frattempo l'assicurazione abbia cessato i suoi effetti.

ART. 2 MODALITÀ DELLA GARANZIA

L'assicurazione è operante in base alle Clausole di delimitazione della garanzia assicurate con la presente polizza, senza necessità di notifica delle singole spedizioni, per tutte le merci trasportate sui veicoli espressamente indicati nella scheda di polizza, con gli estremi della rispettiva identificazione.

Qualora, durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, il Contraente acquisti od assuma in esercizio nuovi veicoli o rispettivamente riduca il numero degli stessi per vendita o per messa fuori servizio, dovrà notificarne i dati di identificazione all'Assicuratore, il quale emetterà apposita appendice.

Il premio o storno relativo verrà conteggiato, al netto delle imposte di legge, a pro-rata fino alla scadenza della polizza.

ART. 3 MERCI CARICATE SU RIMORCHI O SEMIRIMORCHI

L'assicurazione è inoltre valida, durante le soste o giacenze previste dalla polizza, quando le merci siano caricate su rimorchi o semirimorchi staccati dalle rispettive motrici, sempreché gli stessi siano parcheggiati in aree o in locali adeguatamente protetti e sorvegliati.

Tuttavia la garanzia assicurativa è subordinata alla condizione che nella polizza stessa siano espressamente indicati, oltre a quelli delle motrici, anche gli estremi di identificazione dei singoli rimorchi o semirimorchi e ne sia pagato il relativo premio; in caso contrario l'Assicuratore non risponderà dei danni o delle perdite subiti dalle merci caricate su un rimorchio o semirimorchio, salvo che venga provato che al momento del sinistro il rimorchio o il semirimorchio stesso era agganciato ad una delle motrici indicate in polizza.

B) CLAUSOLA RELATIVA A POLIZZE SUL FATTURATO NOLI

ART. 1 DURATA DEL CONTRATTO

La garanzia è operante per tutti i trasporti che hanno inizio durante il periodo di assicurazione indicato nella scheda di polizza mod. TRA56020. La garanzia per ogni trasporto cessa al completamento dello stesso in conformità a quanto previsto dalle Clausole di delimitazione della garanzia richiamate nella scheda di polizza, anche se nel frattempo l'assicurazione abbia cessato i suoi effetti.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 2 MODALITÀ DELLA GARANZIA

L'assicurazione è operante, senza necessità di notifica delle singole spedizioni, per tutte le merci viaggianti con lettera di vettura del Contraente sia su veicoli di proprietà e/o gestione del Contraente stesso che di terzi; essa è inoltre estesa, limitatamente però ai trasporti effettuati con veicoli di proprietà e/o gestione del Contraente a merci viaggianti con lettera di vettura emessa da terzi vettori, nei confronti dei quali il Contraente agisca, contro incasso di corrispettivo, in qualità di sub-vettore.

ART. 3 PAGAMENTO E REGOLAZIONE DEL PREMIO

3.1 *REGOLAZIONE DEL PREMIO*

Il premio, convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili – da calcolarsi applicando il tasso indicato in frontespizio al fatturato noli (al netto di I.V.A.) risultante dal "Registro delle fatture emesse" tenuto ai fini della determinazione dell'I.V.A. – viene:

- **anticipato in via provvisoria, all'inizio del periodo assicurativo, quale acconto di premio calcolato sulla stima preventiva degli elementi sopra indicati;**
- **regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, a secondo delle variazioni intervenute in detti elementi durante lo stesso periodo.**

3.2 *COMUNICAZIONE DEI DATI E PAGAMENTO DELLA DIFFERENZA PREMIO*

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente o l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto, gli elementi variabili previsti in polizza.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società.

Resta fermo il premio minimo di polizza - che si intende comunque acquisito - pari al 75% del premio annuo imponibile.

3.3 *INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI DATI O DELL'OBBLIGO DI PAGAMENTO*

Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato, nei termini prescritti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta, la garanzia prestata per il nuovo periodo assicurativo resta sospesa a partire dal 15° giorno successivo a quello indicato per la scadenza del contratto e fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente o l'Assicurato abbia adempiuto ai propri obblighi e trova applicazione il disposto dell'art. 1901, comma 2, del Codice Civile.

Resta fermo il diritto della Società di agire giudizialmente.

3.4 *VERIFICHE E CONTROLLI*

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

ART. 4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, oltre a quanto previsto all'art. 25 delle Condizioni Generali, il Contraente e/o l'Assicurato dovranno essere esibire:

- **la lettera di vettura e la fattura del nolo pattuito per il trasporto;**
- **fotocopia della pagina del registro I.V.A. del Contraente nella quale è stata registrata la fattura di cui sopra.**

In caso di provata impossibilità di esibire alla Società uno o più dei documenti suddetti, dovrà essere provato con altri idonei documenti che la merce danneggiata e/o mancante rientrava fra quella assicurata con la presente polizza.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

C) CLAUSOLA RELATIVA A POLIZZE IN ABBONAMENTO

ART. 1 PERIODO DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia è operante per tutti i trasporti che hanno inizio durante il periodo di assicurazione indicato nella scheda di polizza mod. TRA56020. La garanzia per ogni trasporto cessa al completamento dello stesso in conformità a quanto previsto dalle Clausole di delimitazione della garanzia richiamate nella scheda di polizza, anche se nel frattempo l'assicurazione abbia cessato i suoi effetti.

ART. 2 TRASPORTI ASSICURATI

La garanzia vale per i trasporti terrestri, marittimi, aerei o per acque interne entro i limiti territoriali indicati nella scheda di polizza mod. TRA56020.

ART. 3 SOMMA MASSIMA ASSICURATA

Le somme massime che l'Assicuratore garantisce per ogni applicazione o per ogni mezzo di trasporto sono fissate in base a quanto esplicitamente indicato nella scheda di polizza mod. TRA56020.

Qualora, senza espressa deroga, le somme di cui al precedente comma vengano superate, l'Assicuratore, anche se abbia percepito il maggior premio corrispondente, risponderà dei danni soltanto in proporzione delle somme sopra indicate.

ART. 4 APPLICAZIONE ALLA POLIZZA

Qualora la garanzia assicurativa sia prestata per pluralità di viaggi, l'applicazione alla presente polizza è convenuta tra le parti in una delle seguenti forme alternative (*da rendere operante mediante richiamo nella scheda di polizza*):

A) Obbligatoria

L'Assicurato e/o il Contraente è tenuto ad assicurare, in applicazione al presente contratto, tutte le merci indicate in polizza per le quali egli abbia un interesse proprio all'assicurazione, ovvero per le quali abbia ricevuto specifico ordine di assicurarle per il trasporto, notificando alla Società le spedizioni prima dell'inizio dei rischi stessi ed effettuando ogni applicazione a mezzo bollettini, telegramma o telefax.

Nel caso di inadempimento a tale obbligo, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi degli articoli 1456 e 1458 del Codice Civile. Tale risoluzione avrà effetto dal momento in cui l'inadempimento è avvenuto.

Laddove tale inadempimento non sia dovuto a dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, la garanzia sarà comunque pienamente operante.

La Società ha facoltà di ispezionare i libri, la corrispondenza e i documenti relativi alle merci da assicurarsi in alimento alla presente polizza.

B) Facoltativa

L'Assicurato e/o il Contraente ha facoltà di assicurare, in applicazione al presente contratto, tutte le merci indicate in polizza per le quali egli abbia un interesse proprio all'assicurazione, ovvero per le quali abbia ricevuto specifico ordine di assicurarle per il trasporto, notificando alla Società le spedizioni prima dell'inizio dei rischi stessi ed effettuando ogni applicazione a mezzo bollettini, telegramma o telefax.

ART. 5 REGOLAZIONE DEL PREMIO

Sulla base delle notifiche di cui al precedente art. 4, la Società procederà con le scadenze indicate nella scheda di polizza ed ai tassi convenuti al conteggio dei premi dovuti dal Contraente, alla cui regolazione e pagamento il Contraente dovrà provvedere entro 15 giorni dalla data di ricezione di tale conteggio. Nel caso in cui il Contraente, nei termini previsti, non abbia effettuato il pagamento dei premi di



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

regolazione dovuti, la Società ha diritto di non pagare i sinistri avvenuti sino al momento in cui i premi dovuti siano stati regolati.

Qualora sia stato previsto in polizza un premio a deposito anticipato, e lo stesso sia stato regolarmente pagato, la Società - anche in caso di mancata corresponsione dei premi di regolazione - sarà tenuta al pagamento dei sinistri occorsi.

In ogni caso la garanzia è sospesa, ai sensi dell'art. 1901 comma 2 del Codice Civile, fino a quando il Contraente non abbia adempiuto ai propri obblighi.

ART. 6 RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno da quello del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dal contratto dandone avviso all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata. Il recesso esercitato dalla Società, invece, ha efficacia dopo 30 giorni dal ricevimento della raccomandata.

Entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, esclusi gli accessori e le imposte.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

6. CLAUSOLE DI DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA

(da rendere operanti mediante richiamo nella scheda di polizza mod. TRA56020)

CLAUSOLA N. 01

ASSICURAZIONE MERCI I (Pieno Rischio)

ART. 1 RISCHI ASSICURATI

Sono a carico della Società i danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono, a causa di tutti i rischi, fatte salve le esclusioni di cui al successivo art. 2.

ART. 2 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni causati da:

- a) **dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato nonché dolo dei rispettivi dipendenti; qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione;**
- b) **difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto;**
- c) **cattivo stivaggio sia sul mezzo vettore che nel container e simile o inadeguata protezione della merce per il trasporto, qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo del Contraente, dell'Assicurato o di loro dipendenti;**
- d) **vizio proprio o qualità insite della merce, intolleranza alle variazioni di temperatura, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;**
- e) **ritardo anche se conseguente ad un evento assicurato;**
- f) **contrabbando, commercio, attività e traffici proibiti o clandestini;**
- g) **guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;**
- h) **cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo, tranne il caso di pirateria;**
- i) **ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati;**
- j) **atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata o da persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili ovvero compiuti per scopi socio-politici;**
- k) **atti di terrorismo;**
- l) **radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività; elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo, ad eccezione degli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o - in generale - per scopi pacifici;**
- m) **armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche;**
- n) **uso o impiego, al fine di arrecare danno, di qualsiasi computer, sistema informatico, programma informatico, codice software malevolo, virus o processo informatici o di qualsiasi altro sistema elettronico.**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 3 DURATA DELL'ASSICURAZIONE PER OGNI VIAGGIO

- I L'assicurazione ha inizio dal momento in cui le merci assicurate lasciano il magazzino od il luogo di deposito per l'inizio del trasporto assicurato, continua durante l'ordinario corso del viaggio e termina al momento della riconsegna delle merci:
- a) nel magazzino del ricevitore od altro magazzino finale o area di deposito nel luogo di destinazione convenuto purché rientrante nei limiti territoriali di polizza;
 - b) in ogni altro magazzino od area di deposito situati nel luogo di destinazione convenuto ovvero in una località intermedia, che l'Assicurato scelga per un immagazzinamento non connesso all'ordinario corso del viaggio o per la distribuzione, purché rientranti nei limiti territoriali di polizza.
- In ogni caso l'assicurazione cessa:**
- 1) per i trasporti terrestri: alla mezzanotte dell'8° giorno dall'arrivo delle merci assicurate nel luogo di destinazione;**
 - 2) per i trasporti marittimi: alla mezzanotte del 60° giorno dal compimento dello scarico nel porto definitivo di sbarco;**
 - 3) per i trasporti aerei: alla mezzanotte del 30° giorno dal compimento dello scarico nell'aeroporto definitivo di sbarco.**
- II Rientrano nell'assicurazione, qualora in rischio per l'Assicurato, le operazioni di carico e scarico, intendendosi per "carico" l'operazione di sollevamento delle merci da terra in prossimità del mezzo vettore per deporle sullo stesso e per "scarico" l'operazione inversa.
- Si intendono anche incluse nell'assicurazione eventuali soste o giacenze per un periodo massimo di 3 giorni a bordo del veicolo prima dell'inizio del viaggio. Ai fini dell'operatività della garanzia furto è condizione essenziale che il veicolo – la cui cabina dovrà avere i vetri chiusi e le porte chiuse a chiave - sia parcheggiato in locali o aree adeguatamente protetti e sorvegliati e che l'apparecchio antifurto sia messo in funzione.
- Sono invece escluse le giacenze a terra nei magazzini o depositi di proprietà del Contraente o Assicurato o da loro stessi gestiti.**
- III Nei trasporti marittimi e/o aerei:
- a) Se, dopo lo scarico nel porto e/o aeroporto definitivo di sbarco, ma prima dello scadere della copertura, le merci sono spedite ad una destinazione diversa da quella convenuta, l'assicurazione, fermi restando i termini di cui ai punti I 2) e I 3), cessa con l'inizio del viaggio per tale diversa destinazione.**
 - b) L'assicurazione rimane in vigore, nei termini sopra previsti e alle condizioni della seguente lettera c), in quanto applicabili, durante ritardi al di fuori del controllo dell'Assicurato, durante qualsiasi deviazione, forzato sbarco, reimbarco o trasbordo e durante qualsiasi cambiamento del viaggio dipendente dall'esercizio delle facoltà concesse agli armatori e/o noleggiatori e/o vettori in genere, in base al contratto di noleggio e/o trasporto.
 - c) Qualora, a causa di circostanze al di fuori del controllo dell'Assicurato, il contratto di noleggio e/o di trasporto abbiano termine in un porto, aeroporto o luogo diverso dalla destinazione convenuta, ovvero la spedizione abbia altrimenti termine prima della consegna della merce, l'assicurazione cessa, salvo che l'Assicurato ne richieda la prosecuzione.**
- In questo caso, previa corresponsione del sovrappremio eventualmente richiesto, l'assicurazione continua:
- fino a quando le merci sono vendute e consegnate in tale porto, aeroporto o luogo, fermi restando i termini di 60 giorni per i trasporti marittimi e di 30 giorni per quelli aerei
- ovvero*
- fino alla scadenza dei termini previsti al punto I se le merci vengono spedite entro detto periodo alla destinazione convenuta o a qualsiasi altra destinazione, purché rientranti nei limiti territoriali di polizza.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

CLAUSOLA N. 02

ASSICURAZIONE MERCI II (Rischi Base)

ART. 1 RISCHI ASSICURATI

- I Sono a carico della Società i danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono a causa di:
- a) incendio, azione del fulmine, esplosione, scoppio;
 - b) incaglio, strisciamento sul fondo, arenamento, collisione, urto contro oggetti fissi e/o mobili, affondamento, capovolgimento, sommersione occorsi alla nave;
 - c) caduta di aeromobile;
 - d) getto od asporto del mare;
 - e) caduta di colli in mare all'imbarco, sbarco nonché durante il trasbordo purché tali operazioni siano garantite dalla polizza;
 - f) operazioni di trasbordo o di sbarco e reimbarco nel caso in cui, dichiarata in un porto di rilascio la innavigabilità della nave, le merci siano state inoltrate a destinazione con altra nave o con la stessa nave riparata;
 - g) atti di vandalismo e di sabotaggio;
- ed inoltre, nei percorsi terrestri e durante le relative giacenze, a cagione di:
- h) deragliamento, ribaltamento del veicolo o del carro ferroviario, caduta dei medesimi in acqua o precipizi ed in genere uscita del veicolo dalla sede stradale tale da non consentire il rientro con i propri mezzi;
 - i) scontro ferroviario o collisione o urto del veicolo contro corpi fissi e/o mobili, purché tale evento lasci tracce constatabili sul veicolo stesso;
 - j) alluvione, inondazione, mareggiata, tempesta di neve, frana, valanga, voragine, rottura di ponti e sprofondamento della sede ferroviaria o stradale.
- II E' inoltre a carico della Società, nel caso di viaggi marittimi o aerei, la perdita totale delle merci assicurate, direttamente conseguente ad accidenti della navigazione diversi da quelli indicati al punto I, nonché la perdita totale di colli interi occorsa durante le operazioni di imbarco, sbarco nonché durante il trasbordo, purché tali operazioni siano garantite dalla polizza.

ART. 2 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni causati da:

- a) **furto e rapina comunque perpetrati, a meno che si siano verificati in occasione di uno degli eventi previsti all'art. 1 e semprechè le circostanze non abbiano consentito di adottare le misure idonee ad evitarli;**
- b) **dolo o colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato nonché dolo dei rispettivi dipendenti; qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione;**
- c) **difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto;**
- d) **cattivo stivaggio sia sul mezzo vettore che nel container e simile o inadeguata protezione della merce per il trasporto, qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo del Contraente, dell'Assicurato o di loro dipendenti;**
- e) **vizio proprio o qualità insite della merce, intolleranza alle variazioni della temperatura, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;**
- f) **ritardo anche se conseguente ad un evento assicurato;**
- g) **contrabbando, commercio, attività e traffici proibiti o clandestini;**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- h) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;**
- i) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;**
- j) ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati;**
- k) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata o da persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili ovvero compiuti per scopi socio-politici;**
- l) atti di terrorismo;**
- m) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività; elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo, ad eccezione degli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o - in generale - per scopi pacifici;**
- n) armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche;**
- o) uso o impiego, al fine di arrecare danno, di qualsiasi computer, sistema informatico, programma informatico, codice software malevolo, virus o processo informatici o di qualsiasi altro sistema elettronico.**

ART. 3 DURATA DELL'ASSICURAZIONE PER OGNI VIAGGIO

- I** L'assicurazione ha inizio dal momento in cui le merci assicurate lasciano il magazzino od il luogo di deposito per l'inizio del trasporto assicurato, continua durante l'ordinario corso del viaggio e termina al momento della riconsegna delle merci:
 - a) nel magazzino del ricevitore od altro magazzino finale o area di deposito nel luogo di destinazione convenuto purché rientrante nei limiti territoriali di polizza;
 - b) in ogni altro magazzino od area di deposito situati nel luogo di destinazione convenuto ovvero in una località intermedia, che l'Assicurato scelga per un immagazzinamento non connesso all'ordinario corso del viaggio o per la distribuzione, purché rientranti nei limiti territoriali di polizza.
- In ogni caso l'assicurazione cessa:**
 - 1) per i trasporti terrestri: alla mezzanotte dell'8° giorno dall'arrivo delle merci assicurate nel luogo di destinazione;**
 - 2) per i trasporti marittimi: alla mezzanotte del 60° giorno dal compimento dello scarico nel porto definitivo di sbarco;**
 - 3) per i trasporti aerei: alla mezzanotte del 30° giorno dal compimento dello scarico nell'aeroporto definitivo di sbarco.**
- II** Nei trasporti marittimi e/o aerei:
 - a) Se, dopo lo scarico nel porto e/o aeroporto definitivo di sbarco, ma prima dello scadere della copertura, le merci sono spedite ad una destinazione diversa da quella convenuta, l'assicurazione, fermi restando i termini di cui ai punti I 2) e I 3), cessa con l'inizio del viaggio per tale diversa destinazione.**
 - b) L'assicurazione rimane in vigore, nei termini sopra previsti e alle condizioni della seguente lettera c), in quanto applicabili, durante ritardi al di fuori del controllo dell'Assicurato, durante qualsiasi deviazione, forzato sbarco, reimbarco o trasbordo e durante qualsiasi cambiamento del viaggio dipendente dall'esercizio delle facoltà concesse agli armatori e/o noleggiatori e/o vettori in genere, in base al contratto di noleggio e/o trasporto.**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- c) Qualora, a causa di circostanze al di fuori del controllo dell'Assicurato, il contratto di noleggio e/o di trasporto abbiano termine in un porto, aeroporto o luogo diverso dalla destinazione convenuta, ovvero la spedizione abbia altrimenti termine prima della consegna della merce, l'assicurazione cessa, salvo che l'Assicurato ne richieda la prosecuzione.**

In questo caso, previa corresponsione del sovrappremio eventualmente richiesto, l'assicurazione continua:

- fino a quando le merci sono vendute e consegnate in tale porto, aeroporto o luogo, fermi restando i termini di 60 giorni per i trasporti marittimi e di 30 giorni per quelli aerei

ovvero

- fino alla scadenza dei termini previsti al punto I se le merci vengono spedite entro detto periodo alla destinazione convenuta o a qualsiasi altra destinazione, purché rientranti nei limiti territoriali di polizza.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

CLAUSOLA N. 03

ASSICURAZIONE MERCI TRASPORTATE A MEZZO AUTOCARRO O FERROVIA (Rischi Base)

ART. 1 RISCHI ASSICURATI

Sono a carico della Società i danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono a causa di:

- a) incendio, azione del fulmine, esplosione, scoppio;
- b) ribaltamento del veicolo, caduta dello stesso in acqua o precipizi ed in genere uscite dalla sede stradale o ferroviaria tali da non consentirne il rientro con i propri mezzi;
- c) collisione del veicolo con altri veicoli, urto dello stesso contro corpi fissi e/o mobili purché tali eventi lascino tracce constatabili sul veicolo stesso;
- d) alluvione, inondazione, mareggiata, tormenta di neve, frana, valanga, voragine, rottura di ponti e sprofondamento della sede stradale o ferroviaria;
- e) atti di vandalismo e di sabotaggio.

ART. 2 TRAVERSATE MARITTIME

Fermi restando i "limiti territoriali" indicati nel frontespizio di polizza, le traversate marittime che i veicoli con le merci a bordo compiono su navi traghetto o RO/RO sono comprese se effettuate tra porti italiani; nei viaggi internazionali sono comprese quando la tratta terrestre sia prevalente in ragione della lunghezza del percorso da compiere.

Durante tali traversate, in aggiunta ai rischi indicati all'art. 1, lett. a) sono a carico della Società i danni materiali e diretti causati da:

- a) incaglio, strisciamento sul fondo, arenamento, collisione, urto contro oggetti fissi e/o mobili, affondamento, capovolgimento, sommersione occorsi alla nave;
- b) getto, asporto del mare, sbandamento del veicolo all'interno della nave o caduta in mare dello stesso durante le operazioni di imbarco e sbarco;
- c) avaria comune e spese di salvataggio in conformità all'art. 30 delle Condizioni Generali di assicurazione. Non si applicano gli articoli da 27 a 32 delle Condizioni Generali di assicurazione.

ART. 3 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni causati da:

- a) **furto e rapina comunque perpetrati, a meno che si siano verificati in occasione di uno degli eventi previsti all'art. 1 e semprechè le circostanze non abbiano consentito di adottare le misure idonee ad evitarli;**
- b) **dolo o colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato nonché dolo dei rispettivi dipendenti; qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione;**
- c) **difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto;**
- d) **cattivo stivaggio sia sul mezzo vettore che nel container e simile o inadeguata protezione della merce per il trasporto, qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo del Contraente, dell'Assicurato o di loro dipendenti;**
- e) **vizio proprio o qualità insite della merce, intolleranza alle variazioni della temperatura, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;**
- f) **ritardo, anche se conseguente ad un evento assicurato;**
- g) **contrabbando, commercio, attività e traffici proibiti o clandestini;**
- h) **guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- i) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;**
- j) ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati;**
- k) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata o da persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili ovvero compiuti per scopi socio-politici;**
- l) atti di terrorismo;**
- m) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività; elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo, ad eccezione degli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o - in generale - per scopi pacifici;**
- n) armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche;**
- o) uso o impiego, al fine di arrecare danno, di qualsiasi computer, sistema informatico, programma informatico, codice software malevolo, virus o processo informatici o di qualsiasi altro sistema elettronico.**

ART. 4 DURATA DELL'ASSICURAZIONE PER OGNI VIAGGIO

I Nei trasporti di merci a mezzo veicoli con targa identificata in polizza l'assicurazione ha inizio dal momento in cui le merci assicurate, caricate su detti veicoli, lasciano il magazzino o il luogo di deposito per l'inizio del trasporto, continua durante l'ordinario corso del viaggio e termina al momento in cui le merci vengono scaricate dal veicolo.

La garanzia rimane operante durante eventuali soste nell'ordinario corso del viaggio a condizione che le merci siano sempre a bordo dei veicoli assicurati in polizza.

II In tutti gli altri casi l'assicurazione ha inizio dal momento in cui le merci assicurate lasciano il magazzino od il luogo di deposito per l'inizio del trasporto assicurato, continua durante l'ordinario corso del viaggio e termina al momento della riconsegna delle merci:

- a) nel magazzino del ricevitore od altro magazzino finale o area di deposito nel luogo di destinazione convenuto purché rientrante nei limiti territoriali di polizza;
- b) in ogni altro magazzino od area di deposito situati nel luogo di destinazione convenuto ovvero in una località intermedia, che l'Assicurato scelga per un immagazzinamento non connesso all'ordinario corso del viaggio o per la distribuzione, purché rientranti nei limiti territoriali di polizza.

In ogni caso l'assicurazione cessa alla mezzanotte dell'8° giorno dall'arrivo delle merci assicurate nel luogo di destinazione.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

CLAUSOLE ESTENSIVE

a) Clausola bagnamento

La garanzia viene estesa ai danni e alle perdite materiali e diretti che colpiscano le merci assicurate a causa di bagnamento provocato da precipitazioni atmosferiche ed è operante soltanto se le merci sono trasportate in containers ovvero con autocarri furgonati o centinati; in quest'ultimo caso i teloni dovranno essere in buono stato di conservazione e regolarmente fissati.

Eventuali danni saranno risarciti applicando lo scoperto del 20% col minimo di euro 250.

b) Clausola rottura

La garanzia viene estesa ai danni e alle perdite materiali e diretti che colpiscano le merci assicurate per rottura non derivante da uno dei rischi all'Art. 1 della Clausola 03 "Assicurazione merci trasportate a mezzo autocarro o ferrovia", ferme restando le altre esclusioni di rischio ivi previste.

Eventuali danni saranno risarciti applicando lo scoperto del 20% col minimo di euro 250.

c) Clausola carico e scarico

La garanzia viene estesa ai danni e alle perdite materiali e diretti verificatisi in pendenza delle operazioni di carico e scarico, purché eseguite con mezzi meccanici idonei. Si precisa che per "carico" s'intende unicamente l'operazione di sollevamento delle merci da terra in prossimità del mezzo vettore per deporle sullo stesso e per "scarico" l'operazione inversa.

Ogni altra operazione preliminare di trasporto meccanico o manuale delle merci dal luogo di normale giacenza all'autoveicolo o viceversa è esplicitamente esclusa dalla garanzia.

Eventuali danni saranno risarciti applicando lo scoperto del 20% col minimo di euro 250.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

CLAUSOLA N. 04

ASSICURAZIONE RISCHI SCIOPERI SOPRA MERCI

ART. 1 RISCHI ASSICURATI

Sono a carico della Società i danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono a causa di:

- a) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata o da persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili ovvero compiuti per scopi sociopolitici;
- b) atti di terrorismo.

ART. 2 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni causati da:

- a) omissioni di intervento per assenza, insufficienza o impedimento di lavoratori ovvero mancanza o insufficienza di energia o combustibile derivanti da scioperi, serrate, atti contro l'esercizio del lavoro, tumulti, disordini civili o eventi socio-politici;
- b) dolo o colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato nonché dolo dei rispettivi dipendenti; qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione;
- c) difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto;
- d) cattivo stivaggio sia sul mezzo vettore che nel container e simile o inadeguata protezione della merce per il trasporto, qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo del Contraente, dell'Assicurato o di loro dipendenti;
- e) vizio proprio o qualità insite della merce, intolleranza alle variazioni della temperatura, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;
- f) ritardo anche se conseguente ad un evento assicurato;
- g) mancato compimento del viaggio assicurato;
- h) contrabbando, commercio, attività e traffici proibiti o clandestini;
- i) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- j) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze o tentativo a tale scopo;
- k) ordigni bellici, quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati;
- l) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi;
- m) armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività; elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo, ad eccezione degli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o - in generale - per scopi pacifici;
- n) armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche;
- o) uso o impiego, al fine di arrecare danno, di qualsiasi computer, sistema informatico, programma informatico, codice software malevolo, virus o processo informatici o di qualsiasi altro sistema elettronico.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 3 DURATA DELL'ASSICURAZIONE PER OGNI VIAGGIO

- I L'assicurazione ha inizio dal momento in cui le merci assicurate lasciano il magazzino od il luogo di deposito per l'inizio del trasporto assicurato, continua durante l'ordinario corso del viaggio e termina al momento della riconsegna delle merci:
- a) nel magazzino del ricevitore od altro magazzino finale o area di deposito nel luogo di destinazione convenuto purché rientrante nei limiti territoriali di polizza;
 - b) in ogni altro magazzino od area di deposito situati nel luogo di destinazione convenuto ovvero in una località intermedia, che l'Assicurato scelga per un immagazzinamento non connesso all'ordinario corso del viaggio o per la distribuzione, purché rientranti nei limiti territoriali di polizza.
- In ogni caso l'assicurazione cessa:**
- 1) per i trasporti terrestri: alla mezzanotte dell'8° giorno dall'arrivo delle merci assicurate nel luogo di destinazione;**
 - 2) per i trasporti marittimi: alla mezzanotte del 60° giorno dal compimento dello scarico nel porto definitivo di sbarco;**
 - 3) per i trasporti aerei: alla mezzanotte del 30° giorno dal compimento dello scarico nell'aeroporto definitivo di sbarco.**
- II Rientrano nell'assicurazione, qualora in rischio per l'Assicurato, le operazioni di carico e scarico, intendendosi per "carico" l'operazione di sollevamento delle merci da terra in prossimità del mezzo vettore per deporle sullo stesso e per "scarico" l'operazione inversa.
- III Nei trasporti marittimi e/o aerei:
- a) Se, dopo lo scarico nel porto e/o aeroporto definitivi di sbarco, ma prima dello scadere della copertura, le merci sono spedite ad una destinazione diversa da quella convenuta, l'assicurazione, fermi restando i termini di cui ai punti I 2) e I 3), cessa con l'inizio del viaggio per tale diversa destinazione.**
 - b) L'assicurazione rimane in vigore, nei termini sopra previsti e alle condizioni della seguente lettera c), in quanto applicabili, durante ritardi al di fuori del controllo dell'Assicurato, durante qualsiasi deviazione, forzato sbarco, reimbarco o trasbordo e durante qualsiasi cambiamento del viaggio dipendente dall'esercizio delle facoltà concesse agli armatori e/o noleggiatori e/o vettori in genere, in base al contratto di noleggio e/o di trasporto.
 - c) Qualora, a causa di circostanze al di fuori del controllo dell'Assicurato, il contratto di noleggio e/o di trasporto abbiano termine in un porto, aeroporto o luogo diverso dalla destinazione convenuta, ovvero la spedizione abbia altrimenti termine prima della consegna della merce, l'assicurazione cessa, salvo che l'Assicurato ne richieda la prosecuzione.**
In questo caso, previa corresponsione del sovrappremio eventualmente richiesto, l'assicurazione continua:
 - fino a quando le merci sono vendute e consegnate in tale porto, aeroporto o luogo, fermi restando i termini di 60 giorni per i trasporti marittimi e di 30 giorni per quelli aerei
ovvero
 - fino alla scadenza dei termini previsti al punto I se le merci vengono spedite entro detto periodo alla destinazione convenuta o a qualsiasi altra destinazione, purché rientranti nei limiti territoriali di polizza.

ART. 4 CAMBIAMENTO NON FORZATO DI DESTINAZIONE

Qualora, dopo l'inizio della copertura assicurativa, la destinazione sia cambiata per fatto dell'Assicurato e questi ne dia tempestiva comunicazione alla Società, l'assicurazione continua solo alle condizioni ed al premio che verranno concordati dalle parti.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 5 RECESSO

La Società può recedere dal contratto limitatamente ai rischi garantiti con la presente clausola in qualunque momento con un preavviso di 7 giorni, salvo per quanto concerne i rischi su spedizioni da e per gli Stati Uniti d'America per i quali tale preavviso può essere di sole 48 ore; i termini di preavviso decorreranno dall'invio della relativa comunicazione da farsi a mezzo telefax, telegramma o lettera raccomandata.

Entro 30 giorni dalla data del recesso da parte della Società, l'Assicurato può recedere dall'intero contratto con effetto immediato dandone comunicazione alla Società stessa a mezzo telefax, telegramma o lettera raccomandata.

In entrambi i casi, entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, esclusi gli accessori e le imposte.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

CLAUSOLA N. 05

ASSICURAZIONE RISCHI GUERRA E MINE SOPRA MERCI

ART. 1 RISCHI ASSICURATI

Sono a carico della Società i danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono durante il viaggio marittimo, aereo o per acque interne, a causa di:

- a) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- b) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio purché derivanti dai rischi indicati al punto a) che precede, e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;
- c) ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati.

ART. 2 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni causati da:

- a) **dolo o colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato nonché dolo dei rispettivi dipendenti; qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione;**
- b) **difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto;**
- c) **cattivo stivaggio sia sul mezzo vettore che nel container e simile o inadeguata protezione della merce per il trasporto, qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo del Contraente, dell'Assicurato o di loro dipendenti;**
- d) **vizio proprio o qualità insite della merce, intolleranza alle variazioni della temperatura, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;**
- e) **ritardo anche se conseguente ad un evento assicurato;**
- f) **mancato compimento del viaggio assicurato;**
- g) **contrabbando, commercio, attività e traffici proibiti o clandestini;**
- h) **radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività; elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo, ad eccezione degli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o - in generale - per scopi pacifici;**
- i) **armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche;**
- j) **uso o impiego, al fine di arrecare danno, di qualsiasi computer, sistema informatico, programma informatico, codice software malevolo, virus o processo informatici o di qualsiasi altro sistema elettronico.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 3 DURATA DELL'ASSICURAZIONE PER OGNI VIAGGIO

- a) L'assicurazione ha inizio dal momento in cui le merci assicurate sono poste a bordo del mezzo vettore e termina dal momento in cui lasciano il mezzo stesso per essere scaricate nel luogo di destino;
- b) qualora le merci assicurate non vengano scaricate, l'assicurazione termina allo scadere di 15 giorni dalla mezzanotte del giorno di arrivo del mezzo vettore nel luogo di destino;**
- c) se il mezzo vettore riprende il viaggio senza che le merci assicurate siano state scaricate nel luogo di destino, e purché l'Assicurato ne dia immediata comunicazione alla Società e paghi il sovrappremio richiesto, la garanzia assicurativa prende nuovo effetto e termina nel luogo di destino previsto dal contratto di trasporto, od in quello ad esso sostituito, in conformità di quanto previsto alle lettere a) e b) che precedono;
- d) se le merci vengono scaricate in un porto di rilascio o in un punto intermedio per essere trasbordate ed il viaggio non termini, la garanzia rimane in vigore per un periodo massimo di 15 giorni dalla mezzanotte del giorno di arrivo del mezzo vettore in tale luogo, sempreché l'Assicurato paghi l'eventuale sovrappremio richiesto. Durante detto periodo di 15 giorni, l'assicurazione rimane in vigore anche dopo lo scarico ma solo finché le merci restano nel luogo di trasbordo o nel porto di rilascio dove sono state scaricate. La garanzia prende nuovo effetto dal momento in cui le merci assicurate sono poste a bordo del nuovo mezzo vettore per il proseguimento e compimento del viaggio;**
- e) se il viaggio termina in una località diversa dal luogo di destino previsto nel contratto di trasporto, tale località è equiparata al luogo di destino. Qualora le merci vengano successivamente rispedite per la destinazione originaria o per altra destinazione, e purché l'Assicurato ne dia comunicazione alla Società prima dell'inizio di questo ulteriore viaggio e paghi il sovrappremio richiesto, la garanzia prende nuovo effetto dal momento in cui le merci sono poste a bordo del mezzo vettore per la spedizione, ovvero, se non sono state scaricate, dal momento in cui il mezzo vettore lascia la località in cui si trova;
- f) la garanzia assicurativa dei rischi di mine, missili, siluri o bombe dispersi, galleggianti o sommersi, comprende anche il periodo in cui le merci assicurate si trovano a bordo di natante in attesa di essere imbarcate sul mezzo vettore o dopo essere state scaricate dal mezzo vettore ma non oltre il 60° giorno dallo scarico dal medesimo (salvo diverso esplicito accordo con la Società).**

Agli effetti del presente articolo con i termini seguenti si deve intendere:

- 1) per "mezzo vettore": qualunque nave o aeromobile che trasporti le merci assicurate da una località ad un'altra, quando tale viaggio comporti, rispettivamente, una traversata marittima o una tratta aerea;
- 2) per "arrivo":
 - in caso di traversata marittima, il momento in cui la nave è ancorata, ormeggiata o altrimenti assicurata presso uno scalo o altra località nell'ambito di un'area controllata da una Autorità Portuale. Se tale scalo o località non fossero disponibili, per "arrivo" deve intendersi il momento in cui la nave per la prima volta è ancorata, ormeggiata od altrimenti assicurata tanto all'interno quanto all'esterno del porto o località scelti per lo sbarco;
 - in caso di tratta aerea, il momento in cui l'aeromobile si arresta nell'aeroporto scelto per l'atterraggio al termine del rullaggio;
- 3) per "luogo" (di destino o di trasbordo): qualsiasi porto o località in cui la nave possa "arrivare" secondo il significato indicato al paragrafo ii) che precede o qualsiasi aeroporto o località in cui l'aeromobile possa atterrare.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 4 CAMBIAMENTI DI VIA O DI DESTINAZIONE

Nel caso di cambiamento di via nonché nel caso di altre variazioni del viaggio assicurato conseguenti all'esercizio delle facoltà riconosciute all'armatore, all'esercente dell'aeromobile o al noleggiatore in base al contratto di noleggio, le merci continuano ad essere coperte alle condizioni suindicate, purché l'Assicurato ne dia immediata comunicazione alla Società e paghi il sovrappremio richiesto.

Qualora, dopo l'inizio della copertura assicurativa, in conformità dell'art. 3, la destinazione sia cambiata per fatto dell'Assicurato, e questi ne dia tempestiva comunicazione alla Società, l'assicurazione continua solo alle condizioni ed al premio che verranno concordati dalle parti.

ART. 5 INOLTRO PARZIALE DELLE MERCI

Se parte delle merci assicurate viene imbarcata, sbarcata o trasbordata e parte non subisce tali operazioni, le norme di cui agli artt. 3 e 4 che precedono si applicano come se ciascuna di tali parti fosse separatamente assicurata.

ART. 6 RECESSO

La Società può recedere dal contratto limitatamente ai rischi garantiti con la presente clausola in qualunque momento con un preavviso di 7 giorni; i termini di preavviso decorreranno dall'invio della relativa comunicazione da farsi a mezzo telefax, telegramma o lettera raccomandata.

Il recesso opera automaticamente, senza necessità di comunicazione, allo scadere di 48 ore dal momento dello scoppio di guerra, anche non dichiarata, fra almeno due dei seguenti Paesi: Regno Unito, Stati Uniti d'America, Francia, Federazione Russa e Repubblica Popolare Cinese.

Entro 30 giorni dalla data del recesso da parte della Società, l'Assicurato può recedere dall'intero contratto con effetto immediato dandone comunicazione alla Società stessa a mezzo telefax, telegramma o lettera raccomandata.

In entrambi i casi, entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, esclusi gli accessori e le imposte.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

CLAUSOLA DI CLASSIFICAZIONE

Valevole per i trasporti marittimi

I tassi di premio per i trasporti marittimi stabiliti nella presente polizza sono vevoli soltanto per le merci o altri beni trasportati con navi in acciaio a propulsione meccanica propria classificate da una Società di Classificazione che sia Membro Effettivo o Associato dello "I.A.C.S." (*International Association of Classification Societies*).

Elenco Membri IACS:

- *Lloyd's Register,*
- *American Bureau of Shipping,*
- *Bureau Veritas,*
- *China Classification Society,*
- *Germanischer Lloyd,*
- *Korean Register of Shipping,*
- *Russian Maritime Register of Shipping,*
- *Nippon Kaiji Kyokai,*
- *Det Norske Veritas,*
- *Registro Italiano Navale*

Elenco Associati IACS:

- *Indian Register of Shipping*

purché tali navi

- a) non siano portarinfuse o "combination carriers" di età superiore a 10 anni
- b) non siano petroliere di stazza superiore a 50.000 t.s.l. di età superiore a 10 anni
- c) non abbiano un'età superiore a 15 anni, OVVERO,
- d) abbiano un'età compresa fra 16 e 25 anni e risultino impiegate in servizio di linea regolare, osservando itinerari e orari prefissati e pubblicizzati, per la caricazione e lo scarico di merci in porti specificati.

Anche le navi noleggate e le navi di stazza inferiore a 1000 t.s.l., a propulsione meccanica propria e costruite in acciaio, devono possedere le caratteristiche di classe e rientrare nei limiti di età sopra indicati. Le prescrizioni della presente Clausola di Classificazione non riguardano le chiatte, zattere o maone utilizzate per la caricazione o lo scarico di navi, quando si trovino nell'ambito portuale.

Le merci o altri beni trasportati con navi a propulsione meccanica propria non comprese fra quelle sopra specificate sono "tenuti coperti" e assicurati al premio e alle condizioni che saranno convenute.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

7. CONDIZIONI ADDIZIONALI

Le seguenti condizioni, operanti solo se richiamate nella scheda di polizza mod. TRA56020, prevalgono in caso di discordanza, sulle Condizioni Generali e sulle Clausole di delimitazione della garanzia.

CONDIZIONE N. 01

RAPINA

ART. 1 RISCHIO ASSICURATO

La garanzia viene estesa ai danni e alle perdite materiali e diretti che colpiscano le merci assicurate in conseguenza di rapina.

Il Contraente o chi per esso è tenuto al rispetto degli obblighi specifici indicati all'art. 22 delle "Norme che regolano l'assicurazione delle merci trasportate".

ART. 2 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'Assicuratore è liberato in caso di esagerazione dolosa dell'ammontare del danno, occultamento, sottrazione o manomissione delle cose salvate, di adozione e utilizzazione di mezzi o documenti fraudolenti, di alterazione dolosa delle tracce del sinistro.

ART. 3 DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER OTTENERE L'INDENNIZZO

Agli effetti del pagamento dei danni il Contraente o l'Assicurato dovrà presentare, a richiesta della Società e in aggiunta ai documenti previsti dall'art. 25 delle "Norme che regolano l'assicurazione delle merci trasportate", il "decreto di archiviazione" (c.d. certificato di chiusa inchiesta).

In ogni caso il pagamento delle indennità per perdite o danni conseguenti a sottrazione del mezzo vettore sarà effettuato non prima che siano trascorsi 90 giorni dall'evento salvo che il mezzo vettore sia stato recuperato prima di tale termine, nel qual caso resta fermo il disposto dell'art. 26 delle "Norme che regolano l'assicurazione delle merci trasportate".

ART. 4 SCOPERTO

Il danno sarà risarcito previa deduzione di uno scoperto del 20% con il minimo di Euro 250.

Tale scoperto verrà elevato al 30%, sempre con il minimo di Euro 250, per furti avvenuti nelle seguenti regioni a rischio: Campania, Lazio, Lombardia, Puglia e Sicilia.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

CONDIZIONE N. 02

FURTO TOTALE, CON SOTTRAZIONE DEL VEICOLO

ART. 1 RISCHIO ASSICURATO

La garanzia viene estesa ai danni e alle perdite materiali e diretti che colpiscano le merci assicurate in conseguenza di sottrazione, mediante furto, del veicolo assicurato in polizza, alle condizioni e disposizioni di seguito indicate.

Il Contraente o chi per esso è tenuto al rispetto degli obblighi specifici indicati all'art. 22 delle "Norme che regolano l'assicurazione delle merci trasportate".

ART. 2 FURTO DEL VEICOLO ASSICURATO – OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA NEI CASI DI MERCI TRASPORTATE DAL CONTRAENTE CON VEICOLI DI PROPRIETÀ O IN GESTIONE

2.1 FURTO CON SORVEGLIANZA CONTINUA

L'operatività della presente condizione aggiuntiva, nel caso di furto del veicolo di proprietà o in gestione del Contraente, è subordinata alla circostanza che durante le soste o fermate, da qualsiasi causa dipendenti, il veicolo, la cui cabina dovrà avere i vetri chiusi e le porte chiuse a chiave, sia necessariamente:

a) sottoposto a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista ed attraverso continua presenza dell'autista o di altro incaricato del vettore (secondo autista, accompagnatore, personale di scorta) nelle immediate vicinanze del veicolo;

ovvero

b) custodito in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati;

ovvero

c) in sosta in aree portuali o aeroportuali, che siano recintate e con i varchi sotto controllo.

2.2 FURTO CON APPARECCHIO ANTIFURTO

Al di fuori delle ipotesi previste dal punto 2.1 precedente, la garanzia è parimenti operante purché la sottrazione del veicolo avvenga mediante effrazione o scasso dei vetri o delle porte e dell'apparecchio antifurto installato sulla motrice, ovvero che la sottrazione del solo rimorchio o semirimorchio staccato dalla motrice avvenga mediante furto con effrazione dell'apparecchio antifurto installato sullo stesso.

In tali ipotesi, tuttavia, l'operatività dell'assicurazione è subordinata al rispetto di tutte le seguenti condizioni essenziali:

a) che sull'autocarro sia installato a regola d'arte un apparecchio antifurto certificato da un Organismo di certificazione accreditato secondo gli standard comunitari come conforme alla direttiva 95/56/CE e/o al 1° o 2° o 3° livello della norma CEI 79/17 e/o a norma tecnica di altro Paese dell'Unione Europea che recepisca la direttiva 95/56/CE;

ovvero che sul rimorchio o semirimorchio - quando sganciato dalla motrice - sia installato a regola d'arte un apparecchio antifurto accettato dalla Società;

b) che i predetti apparecchi antifurto siano messi in funzione e che vengano chiusi i vetri e chiuse a chiave le porte del veicolo durante qualsiasi fermata o sosta che comporti l'assenza anche momentanea dell'autista;

c) che in caso di sinistro vengano tempestivamente consegnate alla Società - quale prova dell'avvenuto inserimento dell'apparecchio antifurto - tutte le chiavi dell'antifurto stesso;

d) che non siano state effettuate o fatte effettuare per qualsiasi motivo duplicazioni delle chiavi fornite in dotazione dell'apparecchio antifurto.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Resta inoltre convenuto quanto segue:

e) la mancata constatazione, da parte dell'Autorità o della Società o del Perito da essa designato dell'effrazione o scasso dell'apparecchio antifurto, dei vetri o delle porte comporta l'inoperatività della copertura.

Tuttavia, qualora tale constatazione sia resa impossibile dal mancato ritrovamento del veicolo e purché siano state consegnate alla Società tutte le chiavi dell'apparecchio antifurto e risulti l'installazione dello stesso in conformità a quanto previsto alla lettera a) del presente articolo 2.2, la copertura resta operativa ma lo scoperto di polizza, di cui al successivo art. 5, sarà maggiorato nella misura del 10%.

Tale maggiorazione di scoperto non si applica nel caso in cui risulti che sul veicolo sia installato un apparecchio antifurto certificato come conforme alla norma tecnica CEI 79/17 di 2° o 3° livello o altro apparecchio antifurto che assolva la funzione di testimoniabilità, intesa come prova inequivocabile dell'avvenuto inserimento del sistema;

ART. 3 CHIAVI DELL'APPARECCHIO ANTIFURTO

In caso di sottrazione o smarrimento anche di una sola delle chiavi dell'antifurto, il Contraente dovrà presentare immediata denuncia all'Autorità e dare comunicazione alla Società, provvedendo alla sostituzione dell'apparecchio antifurto con altro avente le caratteristiche indicate alla lettera a) del precedente articolo 2.2.

Resta inteso che in tale eventualità la garanzia rimarrà automaticamente sospesa dal momento dello smarrimento o della sottrazione e riprenderà vigore dalla data dell'avvenuta installazione del nuovo apparecchio.

ART. 4 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'Assicuratore è liberato in caso di esagerazione dolosa dell'ammontare del danno, occultamento, sottrazione o manomissione delle cose salvate, di adozione e utilizzazione di mezzi o documenti fraudolenti, di alterazione colposa delle tracce del sinistro.

ART. 5 SCOPERTO

Il danno sarà risarcito previa deduzione di uno scoperto del 20% con il minimo di Euro 250.

Tale scoperto verrà elevato al 30%, sempre con il minimo di Euro 250, per furti avvenuti nelle seguenti regioni a rischio: Campania, Lazio, Lombardia, Puglia e Sicilia.

ART. 6 TRASPORTI AFFIDATI A VETTORI TERZI

Qualora il trasporto non sia effettuato direttamente dal Contraente ma da un vettore terzo, si conviene che, in parziale deroga di quanto previsto dagli art. 2.1 e 2.2 della presente Condizione Addizionale, l'eventuale inosservanza delle condizioni stabilite in detti articoli, non pregiudicherà l'operatività della garanzia assicurativa.

In tal caso, però lo scoperto di cui all'art. 5 che precede sarà maggiorato di un ulteriore 10%.

Lo scoperto complessivo non potrà però essere superiore al 30%.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

CONDIZIONE N. 03

FURTO PARZIALE SENZA SOTTRAZIONE DEL VEICOLO

ART. 1 RISCHIO ASSICURATO

La garanzia viene estesa ai danni e alle perdite materiali e diretti che colpiscano le merci assicurate in conseguenza di furto parziale senza la sottrazione del veicolo garantito in polizza.

Il Contraente o chi per esso è tenuto al rispetto degli obblighi specifici indicati all'art. 22 delle "Norme che regolano l'assicurazione delle merci trasportate".

ART. 2 OPERATIVITÀ

L'operatività della presente condizione addizionale è subordinata alla circostanza che il furto risulti perpetrato :

a) mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura del veicolo;

ovvero

b) mediante manomissione dei teloni o degli altri mezzi di protezione del carico che lasci segni evidenti sugli stessi;

ovvero

c) durante le soste dei veicoli in locali chiusi con mezzi appropriati, mediante effrazione o scasso di detti mezzi di chiusura;

sempreché l'effrazione o lo scasso o la manomissione siano stati denunciati alle Autorità competenti e constatati dal Commissario d'Avaria o Perito eventualmente designato dalla Società.

ART. 3 SCOPERTO

Il danno sarà risarcito previa deduzione di uno scoperto del 20% con il minimo di Euro 250.

Tale scoperto verrà elevato al 30%, sempre con il minimo di Euro 250, per furti avvenuti nelle seguenti regioni a rischio: Campania, Lazio, Lombardia, Puglia e Sicilia.

ART. 4 TRASPORTI AFFIDATI A VETTORI TERZI

Qualora il trasporto non sia effettuato direttamente dal Contraente ma da un vettore terzo, si conviene che, in parziale deroga di quanto previsto dall' art. 2 della presente Condizione Addizionale, l'eventuale inosservanza delle condizioni stabilite in detto articolo, non pregiudicherà l'operatività della garanzia assicurativa.

In tal caso, però lo scoperto di cui all'art. 3 che precede sarà maggiorato di un ulteriore 10%.

Lo scoperto complessivo non potrà però essere superiore al 30%.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

CONDIZIONE N. 04

ASSICURAZIONE DELLE MERCI DA TRASPORTARSI IN REGIME DI TEMPERATURA CONTROLLATA

In conformità a quanto previsto dall'art. 17 delle "Norme che regolano l'assicurazione delle merci trasportate", l'assicurazione è estesa, in deroga alla lettera a) dello stesso articolo, alle merci da trasportarsi in regime di temperatura controllata.

Ad integrazione delle clausole di delimitazione della garanzia richiamate nella scheda di polizza, a tali merci si applicano le seguenti disposizioni.

ART. 1 DANNI DERIVANTI DA VARIAZIONI DI TEMPERATURA

I danni derivanti da variazioni di temperatura sono indennizzabili solo se causati da:

- **guasto o rottura accidentale dell'impianto frigorifero che abbia determinato l'arresto o l'anomalo funzionamento dell'impianto stesso;**

ovvero conseguenti a:

- **incendio, fulmine, esplosione;**
- **ribaltamento, incidente stradale, ferroviario o marittimo che coinvolga il mezzo vettore;**
- **alluvione, inondazione, mareggiata, tormenta di neve, frana, valanga, voragine, rottura di ponti e sprofondamento della sede stradale o ferroviaria;**
- **furto o rapina sempre che tali rischi siano garantiti dalla polizza.**

ART. 2 ESCLUSIONI

Ferme restando le esclusioni già previste dalle Clausole di Delimitazione della garanzia richiamate nella scheda di polizza mod. TRA56020, la Società non è comunque obbligata per i danni derivanti da:

- a) **errata regolazione del termostato;**
- b) **mancata prerrefrigerazione dell'autocarro, ove necessaria;**
- c) **mancata o difettosa circolazione dell'aria;**
- d) **mancata prerrefrigerazione della merce.**

ART. 3 DURATA DELL'ASSICURAZIONE

In deroga a quanto previsto dalle Clausole di Delimitazione della garanzia richiamate nella scheda di polizza mod. TRA56020, l'assicurazione cessa allo scadere di 3 giorni dall'arrivo del veicolo nella località di destino semprechè l'impianto frigorifero sia mantenuto regolarmente in funzione.

ART. 4 CONDIZIONI DI ASSICURABILITÀ DELLE MERCI NEI TRASPORTI EFFETTUATI DAL CONTRAENTE CON VEICOLI DI PROPRIETÀ O IN GESTIONE.

Qualora il trasporto sia effettuato dal Contraente con veicoli di proprietà o in gestione, la garanzia è prestata alle seguenti condizioni essenziali:

- a) **che il veicolo sia fornito di impianto idoneo a produrre e mantenere la temperatura richiesta per la conservazione delle merci trasportate;**
- b) **che il Contraente, nel semestre precedente la stipulazione dell'assicurazione, abbia fatto effettuare da parte di una officina specializzata il controllo e la manutenzione del suddetto impianto e che tali controllo e manutenzione vengano ripetuti, successivamente, ogni 6 mesi;**
- c) **che il Contraente, o chi per esso, rilevi dai termometri in dotazione la temperatura delle celle, annotandola qualora l'autocarro non sia dotato di idoneo strumento di registrazione delle temperature, sia durante il trasporto sia durante le eventuali soste, ad intervalli non superiori a:**
 - **8 (otto) ore per i prodotti surgelati o congelati**
 - **4 (quattro) ore per i prodotti refrigerati o freschi.**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 5 OBBLIGHI IN CASO DI GUASTO O ROTTURA ACCIDENTALE POTENZIALMENTE DANNOSI NEI TRASPORTI EFFETTUATI CON VEICOLI DI PROPRIETÀ O IN GESTIONE

Fermo restando quanto altro previsto dall'art. 21 delle "Norme che regolano l'assicurazione delle merci trasportate", qualora nel corso del viaggio dovesse verificarsi un guasto od una rottura accidentale al veicolo o all'impianto frigorifero tale da far ritenere possibile l'insorgere di un danno alla merce, il Contraente - o chi per esso - deve rivolgersi alla più vicina officina specializzata per far constatare il guasto o la rottura e, se del caso, far effettuare le necessarie riparazioni.

Nel caso che il tempo richiesto per la riparazione e la residua durata del viaggio siano tali da fare ragionevolmente prevedere l'insorgere o l'aggravarsi di un danno - rimanendo comunque operante, in tale periodo, la garanzia - il Contraente, o chi per esso, deve:

- fare ricoverare provvisoriamente la merce nel più vicino magazzino frigorifero

oppure

- richiedere l'intervento di un autocarro frigorifero di soccorso con il quale effettuare la restante parte del viaggio.

Il Contraente, o chi per esso, deve mostrare al Commissario d'avaria o Perito - intervenuto ai sensi dell'art. 21 lettera c) delle "Norme che regolano l'assicurazione delle merci trasportate" - la registrazione delle temperature rilevate in conformità all'art. 4 lettera c) della presente condizione aggiuntiva.

ART. 6 OBBLIGHI SPECIFICI PER LA RICHIESTA DELL'INDENNIZZO

Oltre a quanto previsto all'art. 25, il Contraente, relativamente ai trasporti effettuati con veicoli di proprietà o in gestione, deve esibire i seguenti documenti:

- le fatture delle officine specializzate indicanti in dettaglio gli interventi eseguiti e le parti sostituite in occasione dei due ultimi controlli sugli impianti frigoriferi;
- la fattura relativa agli interventi di riparazione effettuati successivamente al guasto o rottura accidentale.

Il Contraente deve inoltre esibire il certificato sanitario/fitopatologico della merce all'origine (ove previsto).

ART. 7 SCOPERTO

Il danno sarà risarcito previa deduzione di uno scoperto del 20% con il minimo di Euro 250.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

CONDIZIONE N. 05

ASSICURAZIONE DELLE MERCI TRASPORTATE CON CISTERNE O AUTOCISTERNE

In conformità a quanto previsto dall'art. 17 delle "Norme che regolano l'assicurazione delle merci trasportate", l'assicurazione è estesa, in deroga alla lettera d) dello stesso articolo, alle merci da trasportarsi con cisterne o autocisterne.

Ad integrazione delle clausole di delimitazione della garanzia richiamate nella scheda di polizza, a tali merci si applicano le seguenti disposizioni.

ART. 1 RISCHIO ASSICURATO

La garanzia viene estesa ai danni e alle perdite materiali e diretti che colpiscano le merci assicurate dal momento in cui vengono immesse nella cisterna, autocisterna o nella manichetta di carico, se di pertinenza delle stesse, fino al momento dell'uscita del prodotto dalla cisterna o autocisterna o dalla manichetta di scarico, se di pertinenza delle stesse.

ART. 2 DANNI DA PERDITA O DISPERSIONE PRODOTTO

I danni e/o perdite derivanti da dispersione o colaggio del prodotto sono indennizzabili solo se causati da incidente stradale o da rottura e/o foratura della manichetta o da sfilamento della barra di stacco della manichetta della relativa valvola o da rottura della valvola stessa, durante le operazioni di carico e scarico.

ART. 3 ESCLUSIONI

Si intendono espressamente esclusi i danni derivanti da contaminazione del prodotto.

ART. 4 SCOPERTO

Il danno sarà risarcito previa deduzione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 250.



BENVENUTI IN ITALIANA

800-101313

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

benvenutitaliana@italiana.it



Mod. TRA56021/FI



REALE GROUP

T O G E T H E R M O R E

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. - Fondata nel 1889 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Marco Ulpio Traiano, 18 - 20149 Milano (Italia) - Tel +39 02 397161 - Fax +39 02 3271270 - italiana@pec.italiana.it - www.italiana.it - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00774430151 - R.E.A. Milano N. 7851 - Capitale Sociale Euro 40.455.077,50 i.v. - Società con un unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni - Iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.



Il presente documento è stampato su carta certificata FSC®. Il marchio FSC® identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.